

TORNATA DELL'8 MARZO

L'ufficio VIII conchiude sull'elezione di Foggia col proporre un'inchiesta giudiziaria, incaricandone il presidente della Corte d'appello della provincia.

Chi approva queste conclusioni, sorga.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera affermativamente.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola è all'onorevole deputato Fenzi per svolgere la sua proposta.

Essa è del seguente tenore :

« Art. 1. Il principale tributo fondiario attualmente a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale, riconosciuto nella somma di lire 104,921,000, viene portato per l'anno 1864 a lire 110 milioni, escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

« Il contingente di 110 milioni è così ripartito fra i diversi compartimenti catastali del regno :

« 1° Piemonte . . . . .	L. 14,055,374
« 2° Lombardia . . . . .	» 12,402,235
« 3° Parma e Piacenza . . . . .	» 1,756,103
« 4° Ex-ducato di Modena . . . . .	» 2,444,186
« 5° Toscana . . . . .	» 5,789,419
« 6° Pontificio . . . . .	» 8,099,473
« 7° Provincie napoletane . . . . .	» 23,471,247
« 8° Isola di Sicilia . . . . .	» 7,129,210
« 9° Sardegna . . . . .	» 1,852,752

Totale . . .L. 77,000,000

« La rimanente somma di lire 33 milioni verrà ripartita fra i compartimenti stessi a forma dei catasti ed in proporzione delle somme che a titolo d'imposta fondiaria si pagarono nelle varie provincie nell'anno 1847. »

**FENZI.** Io presentai al cominciare di questa discussione un emendamento tendente, secondo il mio avviso, ad attuare il conguaglio dell'imposta fondiaria in modo più giusto e più equo.

Accettando le proporzioni stabilite dalla Commissione come un verdetto di giurati competenti in questa materia, ritengo però che si dovesse procedere su questi dati a fare il conguaglio per disgravio. Così partendo dal contingente minore attualmente pagato, diminuito del decimo di guerra, proporzionalmente io ne aveva dedotti i contingenti per gli altri compartimenti. In questa maniera io era venuto ad ottenere una somma di 77 milioni la quale solo doveva stare a rappresentare l'imposta fondiaria nuova conguagliata che doveva gravare le diverse provincie del regno. Per compiere i 110 milioni voluti dal ministro delle finanze

restava la somma di 33 milioni, la quale, a senso mio, non poteva, né doveva esser soggetto di conguaglio, e bisognava distribuire sulle diverse provincie nel modo stesso con cui l'imposta fondiaria in un'epoca normale era stata distribuita e riscossa. Questa imposta alla quale non si dovrebbe aggiungere né i centesimi addizionali, né il decimo di guerra, ma che dovrebbe restare un'imposta invariabile, avrebbe rappresentato le condizioni attuali del possesso territoriale in Italia. Credo che si sarebbe potuto renderla redimibile, e che ciò sarebbe stato opportuno ed utilissimo al credito delle nostre finanze. Queste furono le idee che mi spinsero a presentare l'emendamento. Ma per quanto io le ritenga tuttavia giuste ed attuabili, mi son dovuto convincere che non otterrebbero l'assentimento di gran numero di deputati, epperò desiderando di non prolungare inutilmente la discussione, consigliato a questo anche dai miei amici, rinunzio a svolgere l'emendamento, e lo ritiro. (*Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe ora all'onorevole Ricci.

**RICCI VINCENZO.** L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare fin dal primo cominciare della presente discussione non contrasta in verun modo il sistema proposto dal Ministero e dalla Commissione; quindi parmi che il suo sviluppo non dovrebbe venire che quando la Camera avesse sostanzialmente ed in ogni parte rigettato tutte le proposte che mutano il progetto della Commissione.

Se alcuna delle proposte dei signori Basile, Boggio, Castagnola, Fenzi ed altri che vogliono un ben diverso sistema di perequazione fra i vari compartimenti, e per l'aumento della tassa fondiaria, fosse accettata dalla Camera, il mio emendamento non avrebbe più ragione di esistere.

Esso non facendo che modificare il primo articolo, parmi convenga attendere che la Camera abbia, e respinto le proposte pregiudiziali, ed ordinato di procedere alla discussione degli articoli della legge.

**PRESIDENTE.** Debbo osservare all'onorevole Ricci che, sebbene a primo aspetto sembrasse più razionale il distinguere tra gli emendamenti che immutavano il sistema della legge e quelli che solo modificavano il tenore dell'articolo 1°, pure, come già ebbi a notare, i confini dei singoli emendamenti non essendo abbastanza netti e precisi, perchè si potessero gli uni dagli altri esattamente distinguere, ho preso il metodo, e la Camera vi ha assentito, di seguire unicamente l'ordine della maggiore o minore distanza degli emendamenti medesimi dal progetto normale, senza tener conto della diversità dei sistemi.

Non di meno se l'onorevole Ricci non crede di parlare attualmente, io non mi oppongo, imperocchè in questa materia non vi è confine assoluto; noti però ch'ella debbe svolgere il suo emendamento, se lo crede, prima che si passi alla discussione dell'articolo 1° del progetto normale, ciò essendo richiesto dal metodo che si è seguito.